



News – 29 ottobre 2020

## L'EFFICACIA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI UN SOCIO



La Corte di Cassazione, Prima Sezione, con recente decisione n. 16556 del 31 luglio 2020, ha dichiarato l'applicabilità della clausola compromissoria societaria anche alle controversie che coinvolgono gli eredi del socio, nel caso la clausola compromissoria contenuta nello statuto preveda la compromettibilità in arbitri di "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci oppure tra alcuni di essi e/o tra loro eredi e la società circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni assunte ai sensi dello stesso".

La Suprema Corte ha espressamente affermato che in tale contesto le controversie riguardanti gli eredi del socio sono espressamente comprese fra quelle arbitrabili e vanno rimesse al tribunale arbitrale.

Viene operata in tal senso un'estensione dell'art 34, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003, il quale prevede che "gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2352-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".

L'art 34 D.Lgs. n. 5/2003 non fa riferimento agli eredi del socio; pur tuttavia, come statuito dalla recente Cassazione, a seguito della morte del socio gli eredi succedono in via universale e subentrano nella posizione del socio defunto e quindi anche nei rapporti societari.

La decisione della Cassazione è ovviamente fondata sul tenore letterale della clausola statutaria che cita testualmente gli eredi, vincolandoli alla clausola compromissoria.

Già il Tribunale di Milano, con decisione del 30 aprile 2018, aveva esteso l'applicabilità della clausola compromissoria societaria agli eredi del socio defunto con motivazioni ancora più ardite e in assenza dell'espressa citazione degli eredi nel testo della clausola compromissoria. Il Tribunale ha motivato basandosi sul presupposto che l'erede del socio, successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell'originario titolare, prende automaticamente il posto di questo nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche laddove non acquisisca la qualità di socio e non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri.

L'orientamento giurisprudenziale avrà un enorme impatto sulla soluzione delle controversie societarie, considerata l'elevata presenza di clausole compromissorie negli statuti delle società.